

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI - ANNO 2021

Art. 1 – OGGETTO

Il presente bando ha per oggetto l'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione, a beneficio dei conduttori di immobili che sostengono un canone eccessivamente oneroso, rispetto alla propria situazione economica familiare.

Art. 2 – REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari conduttori di immobili in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione, **pena l'esclusione:**

OGGETTIVI

- a) contratto di locazione **regolarmente registrato e stipulato ai sensi di Legge** e che abbia ad oggetto un alloggio di proprietà sia pubblica che privata, che non sia classificato nelle categorie A1, A 8 e A9 ed esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P.;
- b) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore ad **€. 550,00**; il valore del canone è quello risultante dall'ultimo aggiornamento ISTAT, ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

SOGGETTIVI

- c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di regolare permesso o carta di soggiorno e residenza da almeno cinque anni continuativi nella Regione Marche ovvero dieci anni continuativi nel territorio nazionale;
 - d) residenza anagrafica nel Comune di Monteprandone e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
 - e) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.36/05 e s.m.i.;
 - f) valore ISEE, determinato come segue:
- fascia A:** pari ad € 5.983,64 (importo assegno sociale 2021) - incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non inferiore al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- fascia B:** pari ad € 11.967,28 (importo due assegni sociali 2021) - incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non inferiore al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale;

La Giunta Comunale ha stabilito che il contributo da assegnare viene incrementato di una percentuale pari al 25% a coloro che rientrano nelle seguenti categorie:

- Nucleo familiare in cui siano presenti ultrasessantacinquenni;
- Presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità pari o superiore al 67%;
- Presenza nel nucleo familiare di componenti disabili di cui all'art. 3 della legge 104/1992;
- Famiglie con numero componenti maggiore di cinque;

- Nucleo familiare composto da una sola persona con reddito da lavoro dipendente o da pensione;
- Nucleo familiare composto da un solo genitore e presenza di figli minori;
- Nucleo Familiare in possesso di provvedimento di rilascio di immobile, non intimato per inadempienza contrattuale.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Ai fini della determinazione della capacità economica familiare va presentata la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente ORDINARIO) ai sensi del D.lgs. n. 109/1998 e s.m.i. .

Il richiedente deve dichiarare i redditi percepiti da tutti i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico ed inoltre quello percepito dalla ulteriore diversa famiglia anagrafica eventualmente convivente nello stesso appartamento. Per l'accertamento del requisito di cui al precedente art.2 lett. f), il valore ISEE di riferimento è quello risultante dall'Attestazione ISEE 2021 ed il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi modelli in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune – via Limbo 1 Monteprandone – via delle Magnolie Centobuchi o scaricabile dal sito Internet del Comune: www.monteprandone.gov.it con UNA SOLA delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso: Ufficio Servizi Sociali o Sportello Informativo Servizi Sociali o Protocollo del Comune;
- via posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Monteprandone, piazza dell'Aquila, 1- 63076 Monteprandone (AP);
- via e-mail: protocollo@comune.monteprandone.ap.it
- o via P.E.C.: comune.monteprandone@emarche.it

La domanda va, di regola, presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora la domanda pervenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nel medesimo appartamento ha presentato domanda di contributo.

Al momento della presentazione dovrà essere obbligatorimente allegata alla domanda, **pena esclusione dal contributo**, la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva unica e/o attestazione ISEE 2021;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia della ricevuta di pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2021 (mod. F23) o copia comunicazione del locatore al conduttore dell'esercizio della cedolare secca;

- copia di tutte le ricevute del canone di affitto pagate fino alla presentazione della domanda relative all'anno 2021 o dichiarazione sostitutiva del proprietario dell'immobile comprovante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione anno 2021. Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni dovranno essere prodotte e consegnate entro il 31/01/2022;
- Carta/permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea nonché autocertificazione attestante la residenza da almeno 5 anni continuativi nella regione Marche o 10 anni continuativi nel territorio nazionale;
- Eventuale copia del provvedimento di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempienza contrattuale;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento nell'ipotesi di invio per posta.

La domanda di contributo non verrà ammessa qualora:

- sia compilata in modo illeggibile;
- sia presentata fuori termine;
- sia compilata parzialmente;
- non sia firmata dal richiedente.

Art. 6 – VERIFICHE

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese in sede di domanda di contributo, sono sottoposte a verifiche e controlli, conformemente alla vigente normativa statale in materia, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. **In caso di certificazione ISEE con redditi pari a 0 (zero), il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.**

Le dichiarazioni false, comporteranno l'esclusione dalla graduatoria e la conseguente decadenza dal contributo e saranno perseguite ai sensi di legge.

Art. 7 – DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Il contributo, calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo sul valore ISEE, verrà corrisposto agli aventi diritto in un'unica soluzione per un massimo teorico di:

- per i concorrenti della fascia A) € 2.991,82; corrispondente ad $\frac{1}{2}$ dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- per i concorrenti della fascia B) € 1.495,91; corrispondente ad $\frac{1}{4}$ dell'importo annuo dell'assegno sociale;

in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate.

È inoltre stabilita una soglia minima di € 50,00 di contributo al di sotto della quale nulla verrà erogato all'avente diritto.

Art. 8 – NON CUMULABILITÀ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione connessi con l'evento sismico del 1997 (articolo 7 dell'Ordinanza Ministro degli Interni n. 2688 del 28/09/1997 e successive modificazioni) per il pagamento dei canoni locativi

relativamente al medesimo periodo (anno 2020).

In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare :

- l'importo richiesto/già percepito;
- la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Art. 9 – FORMAZIONE DELLE RISPETTIVE GRADUATORIE

I fondi a disposizione verranno ripartiti tra le due graduatorie, in ragione dell'ammontare di contributi concedibili per le domande di ciascuna graduatoria, nei limiti stabiliti dalla D.G.R. n.1288/09. Nel caso particolare in cui il fondo a disposizione, risulti insufficiente a soddisfare interamente tutte le richieste, si procederà ad una ripartizione delle risorse in **maniera proporzionale a quello che sarebbe dovuto essere il contributo effettivo.**

Art. 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Il contributo sarà erogato, agli aventi diritto, in un'unica soluzione.

Il contributo sarà determinato sulle mensilità risultanti dalle copie delle ricevute presentate.

Art. 11 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Monteprandone, **entro e non oltre il giorno 05/11/2021**, pena l'esclusione dal bando stesso. In caso di trasmissione della documentazione tramite raccomandata, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Art. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n.2016/679 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono richiesti. Il conferimento è obbligatorio, per concludere positivamente il procedimento.

Monteprandone, li 30.09.2021

**IL RESPONSABILE DEL 1[^] SETTORE
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Immacolata Casulli**